

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA VALLE DEL CHIESE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA E PER L'UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO L.P. 16.08.1976 N. 23 E SS.MM.

- Provincia Autonoma di Trento -

ART. 1

Il Servizio di Custodia Forestale di cui alla legge provinciale 16.08.1976 n. 23 e ss.mm. è regolato, nell'ambito del territorio delle circoscrizioni di custodia n. 39 e n. 40, di cui al D.P.G.P. N. 24 – 20/Leg. dd. 17.12.1979, dalle norme che seguono.

Per quanto non disposto dal presente regolamento ed in quanto applicabile, si fa riferimento al regolamento organico del Comune capofila.

Ai fini dello svolgimento del servizio, il territorio della circoscrizione individuata con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale è suddiviso in 4 zone di custodia, a ciascuna delle quali è assegnato un custode forestale.

La conferenza permanente dei delegati, sentita la stazione forestale competente, assegna ciascuna delle zone di custodia ad un custode forestale.

ART. 2

Lo svolgimento del Servizio di custodia forestale è regolato dalle norme stabilite nei successivi articoli. Il coordinamento tecnico spetta all'Autorità forestale provinciale.

ART. 3

Oltre ai requisiti generali richiesti dal Regolamento Organico per l'assunzione dei custodi dovrà essere richiesta la perfetta idoneità al servizio di montagna da comprovarsi con certificato medico redatto dagli organismi tecnici a ciò competenti.

ART. 4

Al posto di Custode Forestale si accede per concorso pubblico o per mobilità.

Per accedere al concorso è richiesto uno dei seguenti titoli: diploma di scuola media superiore di durata quinquennale di agrotecnico o di perito agrario.

Al concorso saranno inoltre ammessi, prescindendo dai titoli di studio, i custodi forestali già in servizio di ruolo alla data di scadenza del bando presso enti di custodia forestale.

I concorsi per la copertura di posti che si rendono vacanti entro una data certa, possono essere banditi con sei mesi di anticipo rispetto alla data stessa.

Si rinvia al regolamento organico del personale dipendente per quanto attiene le norme che regolano lo svolgimento del concorso pubblico, i requisiti richiesti per l'accesso al concorso e la nomina della commissione giudicatrice.

ART. 5

Il Custode Forestale, anche durante il periodo di esperimento, è obbligato a frequentare gli appositi corsi di aggiornamento.

Il personale inviato dall'Amministrazione a corsi di aggiornamento è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete al dipendente, ricorrendone i presupposti, l'indennità chilometrica ed il rimborso delle spese, secondo quanto previsto dal regolamento organico del personale.

ART. 6

Il Custode Forestale, regolarmente nominato, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 C.P.P.

Ad ogni Custode Forestale sarà fornita, ai fini di mantenere una uniformità di riferimento, dal Servizio Foreste e Fauna una tessera di riconoscimento che dovrà essere portata in servizio.

ART. 7

Al fine di garantire i contatti necessari per una verifica dell'andamento del servizio svolto nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di custodia e di definire gli indirizzi operativi cui adeguare l'attività, nonché per concordare e per disporre le misure relative a taluni aspetti del servizio stesso, verranno svolte periodicamente apposite riunioni tra la Conferenza permanente dei delegati e l'Autorità forestale provinciale, alle quali potranno essere invitati anche i custodi forestali.

La conferenza permanente dei delegati stabilisce:

- i periodi e le località che necessitano di una intensificazione del servizio in ordine alle esigenze di gestione tecnica, di tutela ambientale e di controllo dei lavori di miglioramento;
- la rotazione delle assegnazioni ai custodi forestali delle zone custodia, in conformità a quanto previsto dal piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Comune capofila.

ART. 8

Il Custode Forestale ha l'obbligo di contribuire ad assicurare un regolare svolgimento del servizio ed è direttamente responsabile del servizio nella zona di custodia a lui affidata.

Mantiene i necessari rapporti di collegamento e di collaborazione con i rappresentanti degli Enti convenzionati e dell'Autorità forestale, nonché per la parte di sua competenza, con gli utenti e con i proprietari dei beni silvo-pastorali.

I compiti che il custode forestale deve assolvere sono:

- a) acquisire dettagliata conoscenza del territorio, con particolare riferimento agli elementi naturali che lo caratterizzano, alla relativa toponomastica, nonché alla viabilità ed ai confini amministrativi e di proprietà degli Enti convenzionati:
 - applicare le leggi ed i regolamenti in materia forestale nonché le leggi sulla caccia, sulla pesca e sulla protezione della natura e dell'ambiente naturale;
 - dare esecuzione alle disposizioni impartite dall'Autorità forestale;
- b) disimpegnare con diligenza e scrupolosità il servizio di tutela su tutto il territorio della circoscrizione di custodia ed in particolare della zona a lui affidata e specificatamente:
 - vigilare assiduamente sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti forestali e sulle leggi per la protezione della natura e dell'ambiente naturale;
 - provvedere alla vigilanza e alla custodia dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà degli Enti convenzionati e delle attrezzature ad essi pertinenti;
 - vigilare che i conduttori delle malghe osservino le norme contrattuali ed il relativo capitolato;
 - controllare l'osservanza, da parte degli aventi diritto, delle norme che regolano l'esercizio degli usi civici;
 - tenere diligentemente registrazione di tutti i prodotti boschivi assegnati sulla proprietà dell'Ente e procedere alla relativa misurazione. Nel caso di lotti boschivi, costituiti da piante in piedi o schianti, alienati a terzi ed uso commercio, la misurazione dovrà essere effettuata di norma congiuntamente ad altro custode forestale per la tenuta del piedllista di misurazione, secondo le modalità previste dal capitolato d'oneri per la vendita e l'utilizzo dei prodotti legnosi adottato dall'Ente alienante il lotto;
 - sorvegliare lo stato di efficienza delle attrezzature e delle infrastrutture al servizio

dei boschi e dei pascoli appartenenti agli Enti convenzionati: in particolare la viabilità di servizio, le teleferiche, i rifugi, le malghe, le chiudende, le attrezzature tecniche e meccaniche forestali, etc. denunciando prontamente eventuali danni e manomissioni riscontrati; a tal fine, a richiesta del custode, dovrà essere fornita al medesimo la relativa documentazione scritta (contratti, capitolati, delibere, regolamenti, etc.);

- c) effettuare le prestazioni necessarie alla gestione dei patrimoni silvo – pastorali degli Enti convenzionati e più particolarmente:
- intervenire nelle operazioni di rilevamento e stima per la compilazione dei piani economici e per indagini e studi diretti al miglioramento dei patrimoni silvo – pastorali degli Enti convenzionati;
 - intervenire nelle operazioni di assegno, consegna, e collaudo dei lotti boschivi degli Enti convenzionati e sorvegliare che gli stessi vengano utilizzati in conformità delle prescrizioni tecniche e contrattuali;
- d) fornire assistenza a tutti i lavori volti alla conservazione e miglioramento dei patrimoni silvo – pastorali degli Enti convenzionati e, in particolare:
- provvedere personalmente alle prestazioni d’opera necessarie nel pronto intervento e negli interventi elementari per la salvaguardia delle infrastrutture e attrezzature di cui al punto precedente;
 - provvedere alla segnatura della confinazione esterna e particellare della proprietà degli Enti;
 - intervenire nell’apprestamento delle infrastrutture complementari, tenendo presente che tale ultima attività non dovrà avere carattere continuativo, ma eccezionale.

Il Custode Forestale dovrà, inoltre, nell’ambito della zona di custodia a lui affidata:

- prevenire, accertare e segnalare tempestivamente eventuali attacchi parassitari ai soprassuoli forestali, incendi boschivi ed altri eventi calamitosi, prestando anche la propria opera;
- vigilare sullo stato di conservazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali, segnalando gli eventuali danni alla Stazione forestale competente.

Il custode è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione forestale di tutte le violazioni delle leggi forestali e di polizia idraulica, delle leggi per la protezione della natura e dell’ambiente naturale, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, di cui sia venuto comunque a conoscenza, e provvederà a fare diretto rapporto all’Autorità giudiziaria di ogni altro reato (art. 347 C.P.P.).

Egli dovrà segnalare all’Amministrazione comunale competente le nuove costruzioni rilevate, in occasione dell’espletamento del servizio, nei territori vincolati ai sensi del D.L. 30.12.1923, n. 3267, nonché gli insediamenti mobili di tipo residenziale.

Di tutte le violazioni riscontrate dovrà essere fatta menzione sul “giornale di servizio” di cui al successivo articolo 12.

ART. 9

Al Custode Forestale non possono essere affidati compiti diversi da quelli sopra specificati.

Peraltro, compatibilmente con le esigenze del proprio servizio, egli potrà essere incaricato di intervenire nelle operazioni di assegno nei boschi privati compresi nelle zone di custodia.

ART. 10

In considerazione della particolare natura dei compiti affidati al Custode Forestale e della eterogeneità delle zone di custodia, l’orario di servizio potrà essere articolato e flessibile, secondo le modalità e quantità previste dall’accordo sindacale dei dipendenti degli Enti Locali, in modo da adeguarsi alle peculiari esigenze locali; la distribuzione dell’orario

nell'arco dell'anno, ai fini del rispetto delle media settimanale del normale orario di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali aziendali di categoria, verrà definita nella riunione di cui all'art. 7

Compatibilmente con le esigenze di servizio il giorno di riposo potrà essere fruito in giornata festiva.

ART. 11

Il Custode Forestale deve dichiarare al Comune capofila l'esatto indirizzo della sua abitazione e gli eventuali successivi cambiamenti, anche se temporanei.

Per il servizio di reperibilità si rinvia a quanto disciplinato dal Regolamento Organico del Comune capofila.

ART. 12

Il Custode forestale predispone il programma di attività che deve essere presentato settimanalmente alla Stazione forestale competente per territorio, la quale potrà apportarvi variazioni tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative del servizio nonché delle segnalazioni presentate dalla Conferenza permanente dei delegati e dai singoli enti associati.

A tale scopo, presso la sede della Stazione forestale, saranno tenute periodicamente riunioni di carattere tecnico – organizzativo alle quali il Custode è obbligato a intervenire.

Il Custode forestale deve tenere aggiornato il "giornale di servizio", che dovrà essere compilato giornalmente, prima del servizio.

Ogni variazione dovrà essere annotata e motivata entro la stessa giornata.

Il "giornale di servizio" originale deve essere sempre reperibile presso la sede operativa della gestione associata sotto la responsabilità del Responsabile della gestione associata.

ART. 13

Per l'applicazione del disposto dell'art. 2, ultimo comma, della L.P. 16.08.1976, n. 23, l'impiego dei custodi forestali al di fuori delle rispettive circoscrizioni di custodia è disposto dall'Autorità forestale su conforme parere della Conferenza permanente dei delegati, salvo i casi di urgenza.

ART. 14

Il Custode forestale indosserà durante il servizio l'uniforme.

Caratteristiche, foggia e frequenza delle assegnazioni della divisa sono quelle stabilite dalla Giunta Provinciale, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

ART. 15

Al Custode forestale spettano le indennità di missione nella misura e nei casi previsti dal Regolamento organico, nonché nei casi previsti dalla legge.

ART. 16

Le domande di ferie, astensione dal lavoro e permessi previste dal vigente CCPL dovranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio gestione associata vigilanza boschiva e corredate dal visto della Stazione forestale, cui spetta il compito di assicurare la funzionalità del servizio nell'ambito della circoscrizione.

ART. 17

L'organo competente all'applicazione delle sanzioni disciplinari, diverse dal richiamo verbale per il quale è competente il Responsabile della gestione associata del servizio, è il Segretario comunale del Comune capofila. Il procedimento per l'applicazione della sanzione disciplinare, avviato sulla base della Relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Servizio associata di vigilanza boschiva, è disciplinato dal vigente

contratto collettivo di lavoro – autonomie locali – area delle categorie.

ART. 18

IMPIEGO DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI

Il Comune capofila provvede all'assegnazione degli automezzi in dotazione ai Custodi Forestali.

Il Custode forestale è responsabile dell'automezzo affidatogli e ne risponde direttamente.

L'uso dell'automezzo è permesso esclusivamente per il servizio di istituto.

E' vietato trasportare sugli automezzi persone o Amministratori estranei agli enti convenzionati e al Corpo Forestale della P.A.T. e comunque non interessati ai servizi d'istituto.

Nelle ore di inattività, gli automezzi dovranno essere parcheggiati nel luogo assegnato al ricovero dei mezzi della gestione associata.

Il rifornimento di carburante deve essere effettuato presso il distributore indicato dal Comune capofila.

La manutenzione degli automezzi sarà eseguita, previa autorizzazione del Responsabile del servizio gestione associata previa consultazione del servizio finanziario del Comune capofila, con pagamento delle prestazioni e dei materiali tramite documento fiscale che sarà inviato al Comune capofila per il saldo.

L'autovettura dovrà essere mantenuta sempre in perfetta efficienza; la pulizia interna ed esterna dovrà essere curata del Custode Forestale. Il consegnatario dell'automezzo è responsabile dell'efficienza complessiva dell'automezzo, della tempestiva segnalazione dello stato di usura dei pneumatici, che siano al di sotto dei limiti tollerati dalle disposizioni di legge, nonché di quant'altro per garantire la circolazione in sicurezza del mezzo.

Gli automezzi saranno assicurati per i seguenti rischi:

- infortunio al guidatore ed alle persone trasportate (R.C.);
- furto ed incendio;
- polizza kasco.

In caso di incidente, il guidatore dovrà comportarsi nel modo seguente:

- a registrare gli estremi dei mezzi coinvolti e delle relative assicurazioni;
- b registrare le generalità dei guidatori e di eventuali testimoni;
- c avvertire sempre gli agenti di PS ovvero i militi della più vicina stazione dei Carabinieri, i quali provvederanno ai rilievi del caso;
- d non rimuovere il mezzo prima dell'intervento degli agenti;
- e comunicare l'accaduto telefonicamente al Comune capofila nel più breve tempo possibile;
- f inviare al Comune capofila nel più breve tempo possibile relazione scritta con descrizione della dinamica del sinistro.

Il Custode forestale dovrà condurre il mezzo affidatogli nel rispetto delle norme del codice della strada e assumere comportamenti conformi ai doveri dei pubblici dipendenti.